

CIRCOLARE

D.LGS. 81/2008 SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Vi informiamo che, in base alla normativa prevista dal D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i., art. 29, comma 5, dopo reiterate proroghe, è **diventato obbligatorio dal 1° giugno 2013 la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** anche per le realtà aziendali che occupano meno di 10 dipendenti.

Il DVR andrà a sostituire la precedente **AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**, che dal prossimo 1° giugno non avrà più alcun valore.

Tale obbligo riguarda anche **il libero professionista che ha in carico anche semplicemente un “praticante”**. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 sono infatti considerati lavoratori, anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) e con il Medico competente (ove presente) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

La mancata, parziale o incompleta redazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500,00= a 6.400,00= euro.

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n° 81/08 ha emanato le ***Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi***.

A tal proposito è però necessario osservare che, mentre nelle intenzioni della Commissione queste procedure dovevano semplificare l'adempimento, tuttavia esse si sono rivelate particolarmente complesse, tanto da rendere più semplice la predisposizione del DVR secondo le regole già in vigore per le aziende con più di 10 addetti.

Per coloro che volessero procedere direttamente, utilizzando tali procedure, si indica di seguito il link del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/primopiano/20121207_di_30nov2012.htm

Con l'occasione, Vi rammentiamo, inoltre, tutti gli **ulteriori adempimenti, obbligatori da tempo** previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro:

- **nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);**
- **elezione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);**
- **nomina addetti primo soccorso;**
- **nomina addetti antincendio;**
- **formazione generale e specifica per i lavoratori** (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011);
- **nomina del medico del lavoro e visite mediche periodiche/preventive al personale;**
- **valutazione del rischio incendio** (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del D.M. 10 marzo 1998);
- **valutazione del rischio donne in gravidanza** (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n° 151 del 26/03/2001);
- **valutazione del rischio stress da lavoro correlato** (ai sensi del D. Lgs. n° 81/08, Titolo I, art. 28, comma 1 e s.m.i.).

Il Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Torino